



D.g.r. 27 novembre 2023 - n. XII/1428 Definizione dei criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia

- 12 **-**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

Viste le seguenti leggi regionali:

Regione Lombardia

- 30 agosto 2008, n. 1 «Legge Regionale statutaria»;
- 23 novembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- 2 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare:
 - l'art. 11, comma 1, lettera g) che prevede che la Regione, previo parere della competente commissione consiliare, definisce i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali, nonché i criteri per il loro accreditamento ...»;
 - l'art. 13, comma 1, lettera d) che prevede che i comuni singoli o associati definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;

Richiamati i seguenti atti di programmazione regionale:

- d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura» e, in particolare, quanto previsto dagli obiettivi strategici 2.2.3 «Promuovere e sostenere la famiglia e i suoi componenti in tutto il ciclo di vita» e 3.1.1 «Potenziare le politiche per il diritto allo studio e per la libertà di scelta educativa»;
- d.g.r. 19 aprile 2021, n. 4563 «Approvazione delle «Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023»»;

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

- 11 febbraio 2005, n. 20588 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;
- 16 febbraio 2005, n. 20943 «Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi per le persone disabili»;
- 13 giugno 2008, n. 7437 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della I.r. 3/2008»;
- 9 marzo 2020, n. 2929 «Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni»;
- 30 ottobre 2023, n. 1222 «Definizione dei criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia (richiesta di parere alla Commissione consiliare competente)»;

Visto il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- l'art. 6 che, nel delineare le funzioni delle Regioni, specifica che:
 - le Regioni programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale (comma 1, lettera a));
 - le Regioni definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia e disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli Enti locali (comma 1, lettera f));
- l'art. 7 che stabilisce funzioni e compiti degli Enti locali, richiamando il loro ruolo di governance a livello locale sia per attivare, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, sia per coordinare la programmazione dell'offerta formativa nel

proprio territorio al fine di assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

Vista la d.g.r. 23 maggio 2022, n. 6397 «Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei Coordinamenti pedagogici territoriali ai sensi del d.lgs. 65/2017», che stabilisce la composizione e le funzioni dei Coordinamenti pedagogici territoriali della Lombardia, nonché la loro organizzazione, prevedendo che i Comuni sono tenuti a coordinare la programmazione dell'offerta educativa sul proprio territorio costruendo una rete integrata e unitaria di servizi e scuole e che la governance locale si sviluppi a livello di ambito territoriale;

Ritenuto opportuno, nel quadro evolutivo dell'offerta regionale, rivedere i criteri di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia in funzione dell'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni che pone un forte accento sulla promozione della qualità dei servizi e sulla formazione degli operatori;

Dato atto che la proposta di revisione è stata oggetto di confronto e condivisione con ANCI Lombardia, Comune di Milano, ASSONIDI, FISM LOMBARDIA E ACI Welfare;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di aggiornare i criteri di accreditamento per servizi educativi per la prima infanzia sostituendo il paragrafo «Servizi sociali per la prima infanzia» dell'allegato A della d.g.r. n. 20943/2005 con quanto riportato nell'Allegato A «Criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di stabilire che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), i comuni singoli o associati definiscono, entro l'inizio dell'anno educativo 2024/2025, i requisiti di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, sulla base di quanto stabilito nell'Allegato A «Criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia del Consiglio Regionale della Lombardia, in attuazione dell'art. 11, comma 1, lett. g) della 1.r. n. 3/2008, nella seduta del 16 novembre 2023 ha espresso all'unanimità parere favorevole senza osservazioni in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, trasmesso con nota ed acquisito al Prot. J2.2023.0097486 del 16 novembre 2023;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e tutti i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia <u>www.regione.lombardia.it</u>;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole all'unanimità della competente commissione consiliare Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia nella seduta del 16 novembre 2023, l'Allegato A «Criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale vengono stabiliti i criteri di accreditamento per le seguenti unità d'offerta: asili nido, micronidi, centri prima infanzia e nidi famiglia;
- 2. di stabilire che l'Allegato A «Criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia» sostituisce integralmente il paragrafo «Servizi sociali per la prima infanzia» dell'allegato A della dgr n. 20943/2005;
- 3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), i comuni singoli o associati definiscono, entro l'inizio dell'anno educativo 2024/2025, i requisiti di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, sulla base di quanto stabilito nell'Allegato A «Criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- 5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia <u>www.regione.lombardia.it</u>.

Il segretario: Riccardo Perini



Allegato A

"Criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia"

I criteri di accreditamento di seguito illustrati costituiscono il riferimento per la definizione da parte dei Comuni singoli/associati dei requisiti di accreditamento delle seguenti unità d'offerta:

- asilo nido:
- micronido;
- centro prima infanzia;
- nido famiglia.

Per poter essere accreditate, le unità d'offerta devono aver presentato la Comunicazione Preventiva di Esercizio o essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

I criteri di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia che Regione Lombardia, a seguito di un proficuo confronto con gli interlocutori di riferimento, propone ai Comuni, sono fondati su processi di miglioramento della qualità e sulla progressiva attuazione dei principi e degli obiettivi previsti dal d. lgs. 65/2017 che ha istituito il Sistema integrato di educazione e istruzione dagli zero ai sei anni.

La Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera g) I.r. 3/2008, stabilisce i criteri di accreditamento sulla base dei quali i comuni singoli o associati possono procedere alla definizione dei requisiti di accreditamento (art. 13, comma 1, lettera d) I.r. 3/2008).

Il Coordinamento pedagogico territoriale, ai sensi della dgr n. 6397/2022, si realizza a livello di ambito territoriale dei Comuni presenti nel territorio del Piano di Zona di cui alla l.r. 3/2008. Al fine di garantire una maggiore omogeneità nel livello di qualità dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio e di rafforzare le sinergie con il Coordinamento pedagogico territoriale, i requisiti di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia vengono definiti a livello dei comuni associati dell'ambito territoriale.

L'accreditamento costituisce condizione affinché un servizio educativo per la prima infanzia possa accedere ad agevolazioni o ad eventuali contributi aggiuntivi anche provenienti da fondi autonomi comunali.

Per asili nido, micronidi e centri prima infanzia

Per poter accreditare i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

- asili nido
- micronidi
- centri prima infanzia

occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:

Regione

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2023

- presenza di strumenti per la valutazione della qualità, tra i quali devono essere obbligatoriamente previsti:
 - un sistema di rilevazione della soddisfazione delle famiglie;
 - il Piano di Miglioramento della Qualità del servizio;
- presenza di misure idonee a garantire la massima trasparenza e partecipazione delle famiglie;
- presenza di un "Progetto continuità" per l'accompagnamento di bambine e bambini e famiglie al passaggio alla scuola dell'infanzia e alla scuola Primaria;
- partecipazione del coordinatore (o persona delegata operante all'interno del servizio) alle attività e ai percorsi formativi e di aggiornamento promossi o sostenuti dal Coordinamento pedagogico territoriale come di seguito riportato:

Tipologia Servizio	Operatore	Requisito esercizio	Criterio accreditamento (ore aggiuntive a quanto previsto dai requisiti di esercizio)
Asilo nido	coordinatore	40 ore annue	Almeno 10 ore annue
Micronidi	coordinatore	-	Almeno 10 ore annue

 partecipazione degli operatori socio educativi ad iniziative di formazione come di seguito riportato:

Tipologia Servizio	Operatore	Requisito esercizio	Criterio accreditamento (ore aggiuntive a quanto previsto dai requisiti di esercizio)
Asili nido	operatore socio educativo	20 ore annue	Almeno 10 ore annue
Micronidi	operatore socio educativo	-	Almeno 20 ore annue
Centri prima infanzia	operatore socio educativo	-	Almeno 20 ore annue

Inoltre, ulteriori requisiti di accreditamento possono essere individuati a livello dei Comuni associati nell'ambito territoriale.

Per i nidi famiglia

Per poter accreditare un nido famiglia occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:

- presenza di strumenti per la valutazione della qualità, tra i quali devono essere obbligatoriamente previsti:
 - un sistema di rilevazione della soddisfazione delle famiglie;
 - il Piano di Miglioramento della Qualità del servizio;
- presenza di un "Progetto continuità" per l'accompagnamento di bambine e bambini e famiglie al passaggio alla scuola dell'infanzia;
- individuazione di un responsabile/coordinatore (scelto anche tra le famiglie) con partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento specifiche per almeno 10 ore annue.

Inoltre, ulteriori requisiti di accreditamento possono essere individuati a livello dei Comuni associati nell'ambito territoriale.